

I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08

i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali

**Non importa ciò che dirò ma
ciò che rimarrà a Voi**

LA STRUTTURA D. LGS. 81/08 TITOLO I

Capo I Disposizioni generali

Capo II Sistema istituzionale

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

sezione I misure di tutela e obblighi

sezione II valutazione dei rischi

sezione III servizio di prevenzione e protezione

sezione IV Formazione, informazione e addestramento

sezione V sorveglianza sanitaria

sezione VI gestione delle emergenze

sezione VII consultazione e partecipazione dei
rappresentanti dei lavoratori

sezione VIII documentazione tecnico amministrativa e statistiche
degli infortuni e delle malattie professionali

Capo IV Disposizione penali

sezione I sanzioni

sezione II disposizioni in tema di processo penale

Articolo 1

Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo **alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.**

CAMPO DI APPLICAZIONE D. Lgs. 81/08

**IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA'
PRIVATI O PUBBLICI:
*TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI
LAVORATORI DURANTE IL LAVORO***

**SI APPLICA
(Esempi)**

- **Se vi sono lavoratori o ad essi equiparati**
- **Ospedali, Case di Cura**
- **Amm.ni Statali e Locali**
- **.....**

SI APPLICA tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato

- **Forze Armate e di Polizia**
- **Servizi di Protezione Civile**
- **Strutture giudiziarie, penitenziarie**
- **Università**
- **Istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado**

DEFINIZIONI - (Art. 2)

DATORE DI LAVORO

PRIVATO

- **Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore**
- **Soggetto che ha la responsabilità de ll'impresa o unità produttiva (stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnicofunzionale) in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.**

PUBBLICO

- ***Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non con qualif. dirigenziale, nei soli casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.***

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

DEFINIZIONI - (Art. 2)

LAVORATORE

persona che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari

Equiparati a lavoratori:

- Soci lavoratori di coop. o di società anche di fatto
- Utenti dei serv. di orientam. o di formaz. scolastica, universit., prof.le avviati presso DDL
- Allievi di istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formaz. prof.le nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, appar. e attrezz.di lavoro in genere, agenti chimici, fisici, biologici (*non concorrono alla determinazione del n. di lavoratori*)

Articolo 2 Definizioni

«dirigente»:

- persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

«preposto»:

- persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Articolo 2

Definizioni

«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; (non più “nell'azienda”)

«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali ...designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Articolo 2

Definizioni

**«medico
competente»:**

- medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali ..., che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

Articolo 3

Campo di applicazione

Prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro

- tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore, fatto salvo l'obbligo a carico del somministratore di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene assunto.

Articolo 3

Campo di applicazione **Distacco del lavoratore**

distacco del lavoratore

- Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.
- Per il personale delle pubbliche amministrazioni .. che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.

Articolo 3

Campo di applicazione

**lavoratori
che
effettuano
prestazioni
occasionalì**

- ... il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

Articolo 3

Campo di applicazione

Lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati

- trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.

Articolo 3

Campo di applicazione

Lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico

- si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, (VDT) indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa.
- Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III (uso attrezzature e DPI). .

Articolo 3

Campo di applicazione

Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio.

Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni.

Articolo 16

Delega di funzioni

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

1. che essa risulti da atto scritto recante data certa;
2. che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
3. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
4. che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
5. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto

Articolo 17

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Articolo 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro e i dirigenti secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;



Articolo 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- ❑ prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- ❑ richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- ❑ richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- ❑ adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;



Articolo 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;



Articolo 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q);
- elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;



Articolo 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- ❑ comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni*;
- ❑ consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo le attribuzioni allo stesso conferite dal decreto (art. 50);



* Obbligo differito

Articolo 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- ❑ adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- ❑ nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;



Articolo 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità



Articolo 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.



Articolo 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.

In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Articolo 19

Obblighi del preposto

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;



Articolo 19

Obblighi del preposto

- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37

Articolo 20

Obblighi dei lavoratori

- Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Articolo 20

Obblighi dei lavoratori

I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i DPI

segue

Articolo 20

Obblighi dei lavoratori

- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi di lavoro e dei DPI , nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità....per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento
- i) sottoporsi ai controlli sanitari

Articolo 20

Obblighi dei lavoratori

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Articolo 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

- a) verifical'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. attività.

Articolo 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Fino alla emanazione di apposito decreto la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.....;

.

Articolo 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione DUVRI

Il datore di lavoro committente

fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate ;

Articolo 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione DUVRI

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

- b) **coordinano** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva

Articolo 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione **DUVRI**

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento con gli appaltatori elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI)** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

Le disposizioninon si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Articolo 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di Previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Articolo 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.

Articolo 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro

.....

Articolo 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

.Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Chi è?



“Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate”, a capo del servizio di prevenzione e protezione

II RSPP: 3 tipologie

In base alle
caratteristiche e
dimensioni
aziendali:

- 1 o più persone interne all'azienda cioè dipendenti
- esterni
- datore di lavoro = RSPP

Art. 31.

Servizio di prevenzione e protezione

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e' obbligatoria nei seguenti casi:

- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; impianti nucleari impiego di sorgenti di radiazioni di categoria A deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

Art. 32.

Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

I requisiti sono di due tipi e devono essere entrambi posseduti:

a) requisito di istruzione, corrispondente a un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola

media superiore;

b) requisito di formazione, corrispondente alla frequenza (con verifica degli apprendimenti) di

corsi di formazione iniziale (Moduli A, B e C) e di aggiornamento quinquennale (secondo accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006)

Lo stesso articolo, al comma 5, indica il possesso di alcune lauree come requisito valido per l'esonero da una parte dell'obbligo di frequenza dei corsi per RSPP e ASPP.

Art. 32.

Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: °L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi §8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4* di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo (per ASPP).

Lauree

L-7 = INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

L-8 = INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

L-9 = INGEGNERIA INDUSTRIALE

L-17 = SCIENZE DELL'ARCHITETTURA

L-23 = SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA

8 = INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

9 = INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

10 = INGEGNERIA INDUSTRIALE

4 = SCIENZE DELL'ARCHITETTURA E
DELL'INGEGNERIA EDILE

4 = PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE

Lauree equivalenti

La Direzione Generale per l'Università del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dietro indicazioni fornite dal Consiglio Universitario Nazionale, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla corrispondenza tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria ed in Architettura e le lauree di cui alle classi 4, 8, 9 e 10, di cui al dal D. M. 4/8/2000, indicate nel comma 5 dell'art. 32 del DLgs. 9/4/2008 n. 81, ai fini dell'esonero dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dello stesso art. 32 (Moduli A e B) prescritti per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni.

Esonero per laurea

L'esonero è una facoltà. Nulla vieta, anzi sarebbe opportuno, che ingegneri e architetti decidano di frequentare comunque i corsi per l'acquisizione delle competenze allo svolgimento delle funzioni di RSPP / ASPP, soprattutto con riferimento ai macrosettori di attività più lontani dal proprio effettivo curriculum di studi.

L'esonero riguarda i moduli A e B e NON riguarda il Modulo C e l'aggiornamento quinquennale.

STRUTTURA E DIMENSIONE DEL SPP : ELEMENTI DI VALUTAZIONE

1. il **comparto/settore produttivo**, quale generico indicatore delle numerosità e complessità dei problemi da affrontare;
2. il **numero di lavoratori addetti e le dimensioni aziendali**, quale valore quantitativo su cui plasmare il SPP;
3. il **divario da colmare** tra ciò che è già stato fatto (strutture, cultura, organizzazione) per la prevenzione e ciò che è previsto dalla complessiva normativa vigente; un grande divario comporta la necessità di consistenti investimenti e tra questi anche in personale tecnico specializzato per finalità di prevenzione;
4. le **caratteristiche di gravità** ed estensione del profilo di rischio dell'azienda che supera la generica attribuzione dei rischi per comparto, per entrare invece nella dimensione dei problemi individuali di quella impresa;
5. la **esistenza e consistenza di esperti interni** monotematici qualificati che caratterizza l'organico produttivo; questi specialisti possono infatti integrare conoscenze e competenze su singoli fattori di rischio (esempio peculiare è il settore di fisica sanitaria in un'azienda ospedaliera) da essere di fatto, anche se part-time, potenziali costituenti del Servizio di prevenzione e protezione, la cui opera di coordinamento può sostituire competenze interne e a tempo pieno del SPP;

Compiti del SPP

S
P
P

PROVVEDE

- alla **INDIVIDUAZIONE** dei fattori di rischio
- alla **VALUTAZIONE** dei rischi
- alla **INDIVIDUAZIONE** delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro

ELABORA

- il **PIANO** di **SICUREZZA**
- le **PROCEDURE** di **SICUREZZA**

PROPONE

il **PROGRAMMA** di **INFORMAZIONE** e **FORMAZIONE**

PARTECIPA

alle **CONSULTAZIONI** in occasione della riunione periodica di **Prevenzione**

FORNISCE

L'INFORMATIVA specifica a tutti i lavoratori su:
- **RISCHI POTENZIALI**
- **MISURE** di **PREVENZIONE**

Il “sapere” del SPP

- ✓ Le leggi (303/56, 727/55, 277/91, 626/94,...)
- ✓ Gli standards di riferimento
- ✓ Le norme di buona tecnica (CEI, ISO, UNI, ...)
- ✓ L'igiene del lavoro
- ✓ L'ergonomia delle attrezzature tecniche
- ✓ La sicurezza sul lavoro
- ✓ I cicli tecnologici
- ✓ Le tecniche di indagine ambientale
- ✓ Le tecniche di bonifica ambientale
- ✓ Le informazioni sull'azienda
- ✓ Le tecniche di comunicazione e formazione

Il “*saper fare*” del SPP

- ✓ identificare i pericoli e le situazioni pericolose
- ✓ valutare i livelli di rischio
- ✓ costruire la scala di priorità dei rischi
- ✓ proporre le opzioni possibili per ridurre e/o eliminare i rischi
- ✓ valutare i costi e l’efficacia delle misure
- ✓ promuovere e comunicare
- ✓ identificare i casi che richiedono “*altre*” competenze

Art. 35. Riunione periodica

VARIATA

12. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;

obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 38

Titoli e requisiti del medico competente

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

Articolo 38

Titoli e requisiti del medico competente

Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Sono eletti dai lavoratori in numero di:

uno nelle aziende fino a 200 dipendenti

tre nelle aziende da 200 a 1000 dipendenti

sei nelle aziende con più di 1000 dipendenti

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Il Rappresentante per la sicurezza

- ❖ accede ai luoghi di lavoro
- ❖ è consultato per i rischi
- ❖ è consultato per gli addetti
- ❖ è consultato per l'organizzazione
- ❖ riceve informazioni dalla vigilanza
- ❖ riceve una formazione adeguata
- ❖ promuove la prevenzione
- ❖ formula osservazioni
- ❖ partecipa alla riunione periodica
- ❖ propone in merito alla prevenzione
- ❖ avverte dei rischi alle autorità
- ❖ può far ricorso alle autorità
- ❖ dispone di tempo e mezzi
- ❖ non può subire pregiudizio
- ❖ ha accesso alla documentazione

Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza


L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

CHI E' IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI? ...

Sentenze Cassazione- Sez. Penale: 30 MARZO 1998 N. 3948

“chiunque in, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive, deve essere considerato automaticamente tenuto...

... ad attuare le prescritte misure di sicurezza ed a disporre e ad esigere che esse siano rispettate”



Articolo 299

Esercizio di fatto di poteri direttivi

Le posizioni di garanzia (garantire condizioni di lavoro sicure ndr) relative al D.L., dirigente e preposto gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Responsabilità “Oggettive”

DIRIGENTE E PREPOSTO IN MATERIA DI SICUREZZA

Il termine **”Dirigente”** in materia di sicurezza non sta ad indicare una qualifica formale, ma una **FUNZIONE:**
sostituire il datore di lavoro in settori di attività nei limiti in cui il datore non può provvedere direttamente, e sempre che sia messo in condizione di agire in piena autonomia, cioè con il trasferimento dei poteri necessari per operare.

Responsabilità “Oggettive”

**IL DIRIGENTE E IL PREPOSTO IN MATERIA DI SICUREZZA
PRESCINDONO DALLA QUALIFICA **FORMALE**.**

Puoi Organizzare Strutturalmente un Servizio?

Puoi Dare Istruzioni?

Puoi Dirigere Il Lavoro Altri?

In Tal Caso Sei un Dirigente!!!!

**Sei Incaricato di Sovrintendere una Procedura di Sicurezza
Emanata da Altri?**

Sei Incaricato di Vigilare Sui Lavoratori?

Allora Sei un Preposto!!!!



Responsabilità del RSPP

Di Pierluigi Varischi, Avvocato La dottrina è unanime nel ritenere che il soggetto designato dal datore di lavoro a svolgere le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con i compiti delineati dall'art. 9 del D.Lvo 626/94, sia da intendersi come organo meramente consultivo e propositivo, svolgendo «il ruolo di mero coordinatore» del servizio di prevenzione e protezione, con funzione di «supporto tecnico al datore di lavoro» , il quale farà sua la consulenza «per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario»(Culotta, il responsabile esterno del servizio di sicurezza. (Responsabilità civile e penale, Culotta, Di Lecce, Costagliola, Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, 1996, 98).

Responsabilità del consulente

il consulente che, agendo con imperizia, imprudenza, negligenza , abbia dato un suggerimento sbagliato, oppure abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo così il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà assieme a questi dell'evento di danno derivatone, essendo a lui ascrivibile a titolo di colpa professionale che può assumere, in alcuni casi, un carattere addirittura esclusivo» (Culotta, Di Lecce, Costagliola, "Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, pp69, V ed. 1998, Il sole 24h.).

La Squadra di Emergenza

Gli incaricati:

- la designazione la designazione della squadra è obbligo del datore di lavoro.
- la formazione la formazione della squadra è obbligatoria e può essere organizzata dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- il coordinatore della squadra è persona idonea preposta all'organizzazione ed al funzionamento della squadra

La Squadra di Emergenza

Compiti:

- intervenire in caso di emergenza
- seguire le procedure del piano di emergenza
- gestire i rapporti e coadiuvare i soccorsi esterni
- utilizzare le attrezzature di soccorso
- seguire i corsi di formazione ed i loro aggiornamenti
- effettuare le verifiche periodiche al funzionamento del piano
-

**In tutte le aziende deve essere nominato
l'ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE**

I compiti

- Conoscere e mantenere in efficienza tutti i sistemi di prevenzione incendi/estintori, idranti, uscite di emergenza, porte taglia fuoco, pompe, allarmi, piani di emergenza e di evacuazione ecc.
- Aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici competenti
- Aggiornare e mantenere efficiente la segnaletica di sicurezza e di emergenza

L'addetto del pronto soccorso

I compiti

- Mantenere in efficienza il presidio medico aziendale (cassetta del pronto soccorso)
- Aggiornare i numeri telefonici dei principali presidi sanitari della zona compreso i servizi di soccorso e di urgenza più vicini
- Intervenire in caso di infortunio onde evitare che all'infortunato siano portate azioni non corrette

Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso di formazione specifico.

Nelle piccole imprese questi compiti possono essere svolti da una sola persona, anche dallo stesso imprenditore

Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori

Articolo 22 - Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia

Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Articolo 24 - Obblighi degli installatori

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Lavoratore Autonomo

Articolo 89 - Definizioni

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

Articolo 21 - Disposizioni relative ai lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Essi hanno facoltà di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte,

THANK YOU
for your attention!



Studio Tecnico Mannelli
OHS Professional